

CONVENZIONE

PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVE A CARATTERE SEMI-RESIDENZIALE IN FAVORE DEI MINORI, ASSISTITI DAL COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

Il **Comune di Gravina in Puglia** rappresentato dal Dirigente dell'Area "Politiche Sociali"- Avv. Vito Spano

e

la Società/Cooperativa (denominazione completa del gestore)
_____ Rappresentata dal/dalla
Sig/Sig.ra _____ in veste di rappresentante legale
della Società/Cooperativa con sede legale in _____ in
Via _____ e sede operativa
Via _____ C.F. _____ P.IVA. _____
_____ gestore del servizio _____ di cui
all'art. _____ del R.R. n. 4/2007, giusta autorizzazione al funzionamento ottenuta con
provvedimento n. _____ del _____.

Premesso che:

- l'art. 6 della L. 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", attribuisce ai Comuni l'esercizio delle funzioni inerenti alla vigilanza e all'autorizzazione al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti individuati dalla stessa norma all'art. 1, comma 5;
- la Legge della Regione Puglia 10 luglio 2006 n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia" che pone tra gli obiettivi dell'assistenza sociale quello di assicurare servizi ed interventi che privilegino il mantenimento, l'inserimento e il reinserimento dei soggetti nell'ambito familiare e sociale di appartenenza o provvedano, se necessario, al loro inserimento in ambienti comunitari idonei;
- il Regolamento Regionale n. 4/2007 e ss. mm. ii. definisce gli standard qualitativi, strutturali e organizzativi di tali strutture, specialmente con riguardo a quelle rivolte a favore di minori che si trovino in condizione di disagio socio-esistenziale, per i quali l'Ente assume gli obblighi di protezione;
- l'art. 58 della Legge regionale 10 luglio 2006 n. 19 che, per finalità di trasparenza, di tutela degli utenti e di qualità dei servizi, prevede l'obbligo per i soggetti erogatori dei servizi socio-assistenziali di adottare la Carta dei servizi, ispirata ai principi fondamentali che regolano l'erogazione dei servizi pubblici a livello nazionale e comunitario;

Considerato che:

- il Comune, in merito della propria funzione di protezione, tutela e promozione del benessere dei minori ha rilevato la necessità usufruire di strutture volte alla prevenzione e al recupero di minori che, attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mirano in particolare al recupero dei minori con problemi di socializzazione o esposti al rischio di emarginazione e di devianza.

Rilevato che:

- il Comune di Gravina in Puglia favorisce interventi di carattere educativo, culturale, sportivo e sociale con servizi rivolti ai minori, con lo scopo di favorirne l'integrazione sociale e il benessere;
- le esperienze realizzate nel corso degli anni hanno evidenziato l'opportunità di consolidare e sviluppare i servizi erogati anche attraverso una condivisione delle competenze e delle responsabilità fra ente pubblico e soggetti afferenti alla sfera del terzo settore che gestiscono strutture socio assistenziali sul territorio altamurano;
- le forme di collaborazione introdotte hanno contribuito a stimolare l'innovazione nelle forme gestionali dei servizi finalizzate ad un potenziamento degli stessi e al miglioramento quali quantitativo delle prestazioni erogate agli utenti;

Visto:

- l'Avviso di Convenzionamento rivolto alle strutture e ai servizi insistenti, regolarmente autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate ai Minori, ai sensi del R.R. n. 4/2007, che aderiranno alla manifestazione di interesse nonché per le attività di supporto scolastico e di integrazione sociale in favore di minori in situazione di disagio socio economico;
- la nota prot. _____ con la quale la coop. _____ gestore del servizio di cui all'art. _____ (R.R. 4/2007) per il Centro _____.

Presentava la documentazione e le dichiarazioni sostitutive di rito;

- ✓ Trasmetteva la documentazione richiesta e dava la propria disponibilità a convenzionarsi per n. _____ minori di ambo i sessi a fronte di una tariffa giornaliera comprensiva di tutte le attività, previste dall'art. _____ i cui costi e relativi servizi sono dettagliati nel bando e che qui si riportano:

(BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE)

 CENTRO SOCIO – EDUCATIVO (ART. 52 r.r. 4/2007)

Il Centro socio-educativo diurno è struttura di prevenzione e recupero aperta a tutti i minori che, attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mira in particolare al recupero dei minori con problemi di socializzazione o esposti al rischio di emarginazione e di devianza Il Centro può accogliere anche minori non residenti nello stesso Comune, qualora nell'ambito territoriale di riferimento non vi siano centri diurni sufficienti a rispondere ai molteplici bisogni di minori e famiglie. Il centro offre sostegno, accompagnamento e supporto alle famiglie ed opera in stretto collegamento con i servizi sociali dei Comuni e con le istituzioni scolastiche, nonché con i servizi delle comunità educative e delle comunità di pronta accoglienza per minori.

Il Centro pianifica le attività in base alle esigenze e agli interessi degli ospiti, valorizzandone il protagonismo.

Il Centro può organizzare, a titolo esemplificativo, attività quali:

- attività sportive;
- attività ricreative;
- attività culturali;
- attività di supporto alla scuola;
- momenti di informazione;
- somministrazione pasti, in relazione agli orari di apertura.

LE TARIFFE da applicare, secondo la presente convenzione sono le seguenti:

- ✓ tariffa giornaliera iva inclusa (omnicomprensiva dei servizi di cui sopra): € 30,00 die pro capite;
- ✓ trasporto per centri siti non nel territorio comunale (Comune di Altamura): 3,00 die pro capite.
- ✓ implementazione della tariffa base in presenza di specifiche e documentate esigenze relative alla situazione socio educativa del minore per le quali siano da attivarsi specifiche professionalità (autorizzate dal SSP) nel limite massimo di € 5,00 die;
- ✓ giorni di assenza: € 15,00 (iva inclusa) da pagare solo dopo l' 8° giorno di assenza.

CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI (ART. 104 r.r. 4/2007)

Il Centro aperto Polivalente è una struttura aperta alla partecipazione anche non continuativa di minori e di giovani, in età compresa dai 6 ai 17 anni, del territorio ed opera in raccordo con i servizi sociali e con le istituzioni scolastiche, attraverso la progettazione e realizzazione di interventi di socializzazione ed attività educativo-ricreative, mirate a promuovere il benessere della comunità e contrastare fenomeni di marginalità e disagio minorile. Il centro realizza attività ludico-ricreative, di animazione extrascolastiche, rivolte a promuovere le relazioni e valorizzare le propensioni e gli interessi dei ragazzi.

Il Centro può organizzare, a titolo esemplificativo, attività quali:

- attività sportive;
- attività ricreative;
- attività culturali;
- momenti di informazione;
- laboratori ludico-espressivi e artistici;
- vacanze invernali ed estive (extra).

LE TARIFFE da applicare, secondo la presente convenzione sono le seguenti:

- ✓ tariffa giornaliera iva inclusa (per i servizi di cui sopra): € 22,00 die pro capite (calcolata tenuto conto del valore del buono servizio mensile per il medesimo servizio);
- ✓ giorni di assenza: € 11,00 (iva inclusa) da pagare solo dopo il 10° giorno di assenza.

Tra le costituite parti, prendendo atto che la narrativa che precede ne forma parte integrante e sostanziale, si addivene alla stipula del presente atto, in virtù del quale si conviene e si accetta quanto appresso:

Art. 1 (Descrizione e finalità del servizio)

Il soggetto incaricato si impegna ad ospitare n. _____ minori, nel pieno rispetto di ogni diritto naturale e giuridico della persona umana, con problematiche di natura psico-sociale-relazionale e familiare, assicurando loro idonei interventi educativo-assistenziali tendenti a favorire l'armonico sviluppo psico-fisico e l'integrazione sociale. Il soggetto incaricato, inoltre, assume la piena e completa responsabilità di ordine psicologico-pedagogico-didattico, organizzativa ed amministrativa di ogni intervento alla luce delle linee di politica assistenziale preventiva, culturale, rieducativa e sportiva sul territorio.

L'inserimento del minore sarà valutato a cura dei Servizi Sociali del Comune di Gravina in Puglia, d'intesa con il soggetto incaricato, anche alla luce delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'autorità giudiziaria competente.

Art. 2. Durata, Rinnovabilità e Recesso

La presente convenzione ha la **durata di anni DUE (2)** a decorrere dalla data della sottoscrizione. È escluso il rinnovo tacito. L'atto convenzionale potrà essere revocato con espresso provvedimento del Comune di Gravina in Puglia previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse, in relazione all'introduzione di nuove norme e procedure amministrative, emanate anche dalla Regione Puglia, ed in conseguenza delle scelte programmatiche e finanziarie dell'Ente locale e del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito territoriale.

Qualora dovessero determinarsi ragioni che rendano opportuna la valutazione di procedure a modifica della presente convenzione, le stesse modifiche dovranno essere oggetto di confronto e condivisione tra l'amministrazione comunale e le rispettive società cooperative.

Il Comune si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere dal rapporto oggetto del presente atto in caso di inadempienze, giusta causa o disposizione di legge.

Art. 3 (Funzionamento del servizio)

Dovranno essere assicurate attività ed interventi che prevedono lo svolgimento di funzioni quali l'ascolto, il sostegno alla crescita, l'accompagnamento e l'orientamento, il sostegno didattico, l'integrazione socio culturale. L'Amministrazione Comunale determina gli indirizzi programmatici, le finalità ed i contenuti dei servizi, e si impegna a fornire la collaborazione continuativa e coordina con le Istituzioni Pubbliche (Tribunale dei Minorenni, C.S.M., Consultorio Familiare e qualunque altra struttura che in base ai problemi emergenti sarà opportuno consultare e coinvolgere).

Il soggetto incaricato si impegna ad elaborare e realizzare per ciascun minore ospitante, in collaborazione con Servizio Sociale Professionale, d'intesa con la magistratura minorile se coinvolta e, con la famiglia di appartenenza, un progetto educativo individualizzato (P.E.I.).

Art. 4 (Garanzie dell'ente affidatario)

Il soggetto incaricato si impegna a garantire ai minori ospiti:

- il diritto ad essere ascoltato, sostenuto, accompagnato ed orientato nella crescita;
- i supporti educativi necessari nelle attività scolastiche ed extrascolastiche, in relazione all'età di ogni minore, alle sue attitudini ed alle sue aspirazioni;
- lo stimolo allo sviluppo di comportamenti sani e rispettosi di sé e degli altri;
- le sollecitazioni all'autostima e alla consapevolezza di poter essere protagonista positivo nel gruppo, nella famiglia, nella comunità sociale e scolastica;
- la fruizione delle offerte formative di agenzie sportive, ricreative, culturali e presenti sul territorio;
- la prosecuzione della presa in carico del minore nei momenti in cui altre agenzie sono assenti come nei periodi di vacanze estive ed invernali, a richiesta dell'Amministrazione;
- a comunicare tempestivamente all'ufficio politiche sociali ogni modificazione intervenuta negli assetti e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a rispettare scrupolosamente l' art. 36 del Regolamento Regionale n. 4/2007, in particolare, per quanto attiene al PEI (progetto educativo individualizzato) da redigere per ogni minore utente del servizio.

Art. 5 (Adempimenti soggetto erogatore)

Il soggetto incaricato deve:

- pianificare le attività in seguito ad una ricognizione dei bisogni di ciascun minore, effettuata mediante analisi del contesto quotidiano in cui lo stesso vive attraverso continui confronti con servizi sociali, la famiglia, la scuola e altre agenzie formative del territorio;

- elaborare e realizzare, dopo un periodo di osservazione, in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune di Gravina, d'intesa con la magistratura minorile se coinvolta e con la famiglia di appartenenza, un progetto educativo individualizzato che preveda momenti di ascolto e confronto, aggregazione e operatività, sia all'interno che all'esterno della struttura stessa;
- programmare le attività tenendo presente le opportunità offerte dal territorio;
- promuovere occasioni di incontro fra gli operatori, famiglie e scuola per attivare momenti di reciproco aiuto e di riflessione tese a modificare, in positivo, le relazioni genitoriali, fra famiglia ed educatori, e quelle fra operatori e istituzione scolastica;
- servirsi del contributo e delle competenze psico-pedagogiche di professionisti per meglio operare.

Le attività previste:

- mireranno a sviluppare tutte le dimensioni della personalità del minore, da quella relazionale e affettiva a quella espressiva-comunicativa;
- saranno di tipo operativo per favorire il massimo coinvolgimento del minore e avranno caratteristiche formative anche attraverso attività ludico-ricreative e sportivo;
- saranno stimolo e responsabilizzazione dei genitori per lo svolgimento dei compiti utili ad una idonea crescita dei minori (idonea alimentazione, cura dell'igiene personale, cure sanitarie, cura dell'abitazione, cure affettive e relazionali ecc...);
- garantiranno il sostegno post scolastico per i minori;
- incentiveranno l'utilizzo delle risorse sociali, sanitarie, culturali e ricreative presenti sul territorio;
- effettueranno il monitoraggio periodico e la verifica dei risultati raggiunti con la ridefinizione, se necessario, degli obiettivi.
- Il soggetto incaricato dovrà tenere:
- la cartella personale di ogni minore utente
- il registro giornaliero delle presenze degli ospiti che verrà vidimato ad inizio anno dall'ufficio competente e successivamente inoltrato mensilmente con indicazione giornaliera delle presenze di ogni minore ammesso alla frequenza presso il centro.

Il soggetto gestore s'impegna:

- a comunicare tempestivamente le ammissioni e le dimissioni dei minori;
- ad inviare al presente indirizzo mail: amministrazione.serviziosociali@comune.gravina.ba.it, con cadenza mensile, il registro delle presenze riferito a ciascun minore accolto.
- a trasmettere, ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale lo richiederà informazioni sullo sviluppo generale di ogni minore in assistenza e sui rapporti del medesimo con la famiglia e con la struttura stessa.

Art. 6 Personale

I servizi in oggetto si avvalgono di personale educativo come specificato nel Reg. Reg. n. 4/2007 e di un sistema di prestazioni educative come specificati nel Progetto Educativo Generale del servizio, tali da garantire un livello di copertura del servizio corrispondente a bisogni caratterizzati per la maggior parte da elevata complessità e multi-problematicità, educativa, sociale, psicologica, culturale e relazionale.

Le strutture garantiscono la sostituzione tempestiva degli operatori assenti nonché incontri periodici tra il personale educativo ed il coordinamento dello stesso. Le strutture possono avvalersi di volontari e

obiettivi di coscienza, curandone l'inserimento nelle attività anche mediante adeguati interventi formativi. Dette figure non possono sostituire il personale educativo di cui al precedente punto.

Il soggetto erogatore deve fornire inoltre il nominativo del Coordinatore Responsabile del Servizio. Inoltre, deve essere impiegato personale di fiducia che dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla presente convenzione, avere la massima attenzione nel rapporto con gli utenti del servizio, con le loro famiglie ed osservare il segreto professionale. Inoltre, deve attuare i programmi e gli indirizzi concordati, rendere chiari e leggibili gli obiettivi che il progetto educativo individuale si propone di conseguire e rispettare gli orari di lavoro.

Il soggetto erogatore si impegna, inoltre, ad avvalersi di personale qualificato in possesso di titolo di studio specifico, il cui trattamento deve essere regolato dal Contratto Nazionale del Lavoro vigente e degli accordi con le OO.SS. Confederali, Provinciali ed aziendali più rappresentative, oltre che dalle norme in materia di previdenza e di assistenza. Per la migliore attuazione dei progetti educativi, il soggetto incaricato può avvalersi, altresì, della collaborazione di esperti e figure professionali esterni e si impegna a favorire la partecipazione del proprio personale a corsi di formazione e/o di aggiornamento professionale.

Art. 7 (Inserimento dei minori)

L'inserimento del minore è disposto, su proposta del Servizio sociale del Comune di Gravina in Puglia e per un periodo di tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto educativo individuale. L'Assistente Sociale che ha la presa in carico del caso, è tenuto ad accompagnare la proposta di inserimento con una Relazione scritta contenente tutte le informazioni necessarie all'inserimento, l'individuazione del centro accoglienza più idoneo alle esigenze del minore, al fine di sviluppare a loro favore un adeguato progetto educativo personalizzato in base alla tipologia di servizio ricavabile dal Piano Educativo Generale dell'ente gestore del Servizio.

Periodicamente, e comunque alla fine di ogni anno scolastico e/o formativo/lavorativo, il progetto educativo di ciascun minore è sottoposto a specifica valutazione, finalizzata alla verifica della ulteriore permanenza o dimissione.

Art. 8 – Presenze, Assenze e Dimissioni

L'Assistente Sociale responsabile della presa in carico valuta, in collaborazione con il Responsabile della Struttura ed eventuali figure professionali coinvolte sul caso, il raggiungimento dell'obiettivo del Progetto Educativo. Qualora sopraggiungano condizioni che rendano inattuabile il Progetto Educativo, il minore può essere dimesso previo reperimento di idonea soluzione alternativa.

L'Assistente Sociale responsabile della presa in carico del minore è tenuto a comunicare all'Ufficio preposto al pagamento oltre che alla cooperativa affidataria del caso, l'avvenuta dimissione del minore entro il termine di n. 5 giorni dalla cessazione dell'inserimento.

Art. 9 (Verifiche e Controlli)

Saranno effettuate verifiche di efficacia-efficienza da parte dell'Amministrazione Comunale per il controllo di "regole esecuzione del servizio".

In ogni caso tale azione di controllo potrà essere effettuata in qualsiasi momento, sin dall'inizio del servizio e senza dover dare alcun preavviso all'Ente affidatario.

Tale attività di verifica e controllo dovrà essere formalizzata a mezzo di apposito verbale debitamente sottoscritto dalle parti.

Art. 10 (Rispetto dei diritti degli utenti)

L'Ente Comunale vigilerà sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti e la dignità degli utenti delle attività stesse; le eventuali violazioni comporteranno, ipso iure, la risoluzione della convenzione e il diritto per l'Ente di chiedere il risarcimento dei danni.

Art. 11 (Risoluzione della convenzione)

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere la convenzione, dandone comunicazione scritta all'Ente affidatario, e sospendendo immediatamente il pagamento dei compensi pattuiti, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Affidatario;
- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto della convenzione (divieto di accettare a qualunque titolo denaro dall'utenza);
- utilizzo improprio di qualsivoglia notizia o dato di cui l'Affidatario è venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidati;
- inosservanza del divieto di subappalto
- violazione dei diritti degli utenti (art. 11 della presente convenzione);
- mancato rispetto del C.C.N.L. di categoria, con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere al personale utilizzato per il servizio;
- diniego da parte dell'affidatario ai referenti del Servizio sociale ad effettuare i sopralluoghi;

In tutti i casi di risoluzione della convenzione dell'Ente affidatario non avrà nulla a pretendere da questa Pubblica Amministrazione per l'interruzione anticipata delle attività.

L'Amministrazione può inoltre recedere dalla presente convenzione negli ulteriori seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà dal codice civile.

L'affidatario può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa allo stesso soggetto non imputabile, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.).

Nei casi di irregolarità grave, l'Amministrazione comunale potrà disporre la sospensione delle attività; i costi eventualmente sostenuti dall'Affidatario durante il periodo di sospensione non saranno riconosciuti.

Art. 12 (Copertura assicurativa)

Il soggetto incaricato del servizio sarà responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose a causa della realizzazione del servizio e si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualunque pretesa, azione, domanda ed altro che possa loro derivare direttamente od indirettamente dalla gestione del servizio in parola.

Il soggetto incaricato del servizio si impegna a contrarre a favore dei minori assistiti un'assicurazione idonea a coprire gli infortuni di cui i minori siano vittime sia all'interno sia all'esterno della struttura educativa, qualunque ne sia la causa, salvo i casi la cui copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria .

Si impegna, inoltre a garantire la copertura assicurativa per i danni arrecati o prodotti dai minori sia all'interno che all'esterno della struttura educativa mediante la stipula di polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi.

Il soggetto incaricato del servizio sarà dichiara, inoltre, di essere in regola con le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro ed a mantenere per tutta la durata della presente convenzione.

Art. 13 (Divieto di subappalto)

Al soggetto incaricato del servizio sarà assolutamente vietato cedere o subappaltare il servizio assunto. L'eventuale inosservanza di tale divieto comporterà, ipso iure, la risoluzione della convenzione e il diritto per l'Amministrazione Comunale di chiedere il risarcimento dei danni.

Art. 14 (Pagamenti)

L'Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere per ogni minore affidato al servizio individuato un compenso come sopra specificato (IVA Compresa):

Le presenze dovranno essere attestate dal legale rappresentate dell'ente affidatario, a mezzo di atto di notorietà.

Il pagamento del compenso dovuto per la regolare esecuzione del servizio avverrà con pagamento posticipato, previa presentazione di fatture per l'avvenuta prestazione del servizio.

I documenti contabili dovranno essere corredati da copia autentica dei registri presenze dei minori nei periodi di riferimento, dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., attestante l'effettiva presenza dei minori riportati in contabilità.

La liquidazione in favore dell'esecutore del servizio, affluiranno sul c/c bancario (dedicato alle Commesse Pubbliche al fine di considerare la cosiddetta "tracciabilità dei fondi" (art.3 L. 136/2010)

Art. 15 (Certificazione antimafia)

I contraenti concordano e dichiarano che la presente convenzione è stipulata sotto condizione risolutiva, ex art. 11 del D.P.R. n. 252/98.

Art. 16 (Spese contrattuali)

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.Lgs n. 460/97. Inoltre, le spese di registrazione sono a carico dell'Ente affidatario.

Art. 17 (Adempimenti in materia di trattamento dei dati personali)

Verrà conferita al rappresentante legale del soggetto incaricato la qualifica di Responsabile del Trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito del servizio di che trattasi, alle condizioni di cui al presente articolo, affidando allo stesso i compiti che la legge n. 196/03 pone a carico di questa figura, per l'effettuazione, nel rispetto delle prescrizioni della citata legge n. 196/03 e delle modalità precisate nella presente, delle operazioni di trattamento di dati personali.

Il soggetto incaricato del servizio procederà, pertanto, a tutte le operazioni di trattamento informatico e/o manuale dei menzionati dati personali, previste dalla citata legge n. 196/2003 e s.m.i. e necessarie per l'espletamento dei compiti attinenti al servizio, nel rispetto della specifica disciplina in materia di riservatezza dei dati personali, nonché delle norme di cui all'art. 26 della citata legge che disciplina il trattamento nell'ambito specifico.

Il soggetto incaricato dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento e informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'attività di cui alla presente convenzione, ed è responsabile del trattamento dei dati personali che sono conferiti dal richiedente, nonché della perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi della legge n. 196/2003 e s.m.i.

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni attuative della legge n. 196 del 2003, in particolare per quanto concerne gli standards stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

Inoltre, in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la convenzione, restando salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento di eventuali danni alla stessa cagionati.

Si precisa, altresì, che Affidatario dovrà utilizzare tutti i dati cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

Art. 18 (Durata)

La presente convenzione ha validità di 2 anno dalla sottoscrizione (Gennaio 2025), eventualmente rinnovabile.

Art. 19 (Domicilio delle controversie)

Agli effetti della presente convenzione, l'Affidatario dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede legale del _____.

Art. 20 (Risoluzione delle controversie)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'Amministrazione Comunale e l'affidatario relativamente all'osservanza ed attuazione delle prescrizioni di cui alla presente convenzione, il Foro esclusivo competente sarà quello di Bari.

Art. 21 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente contemplato nei precedenti articoli, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore. In particolare, la struttura educativa si impegna a conservare i requisiti richiesti per il funzionamento previsti dalla normativa vigente, e ad adeguarsi a quanto previsto dalla legislazione statale vigente, dalla legge regionale n. 19/2006 e s.m.i. e dai regolamenti regionali che disciplinano la materia.

Del presente atto è stata data lettura alle parti le quali hanno dichiarato che l'atto stesso è conforme alla loro volontà e quindi con me sottoscrivono. Le parti hanno dispensato dalla lettura degli atti richiamati dichiarando di averne preso esatta conoscenza.

Il presente atto si compone di n. -21 articoli.

Il Legale Rappresentante

Il Dirigente del Servizio Politiche Sociali

Avv. Vito SPANO